Comune di San Casciano in Val di Pesa
Provincia di Firenze

ACCORDO DECENTRATO ANNO 2014: DESTINAZIONE RISORSE

L'anno duemilaquattordici oggi 31 (trentuno) del mese di DICEMBRE nella Sede municipale alle ore 10.00 si sono riunite le Delegazioni di Parte Pubblica e di Parte Sindacale per sottoscrivere la preintesa del contratto decentrato integrativo, rispettivamente rappresentate dai Signori:

Per la Parte Pubblica:

Dott.ssa ***Maria D'Alfonso*** Segretario Generale

Dott.ssa ***Barbara Bagni*** Resp.le Servizio Economico-finanziario e Sociale

Dott..ssa ***Marisa Ferrari*** Resp.le Servizio Vice-Segretario Affari Legali ed Educativo

Per le OO.SS.:

Sig.ra ***Raffaella Comodo*** rappresentante CISL FPS

Sig.ra ***Mirella Dato*** rappresentante CGIL FP

Sig. ***Remo Grifoni*** rappresentante UIL FPL

Per la RSU:

Sig.ra ***Giovanna Fusi***

Sig. ***Marco Rossetti***

Sig.ra ***Antonella Forni***

Sig. ***Davide Mantegazza***

Sig. ***Alessandro Rossi***

Sig.ra ***Rosa Valletti***

Sig. ***Claudio Zecchi***

Premesso che in data 13/09/2005 veniva sottoscritto il contratto collettivo decentrato integrativo di questo Comune relativo, per la parte normativa, al quadriennio 2002 – 2005;

Visto l'art. 5, comma 4, del CCNL 1/04/1999, come modificato dall'art. 4 del CCNL 22/01/2004, che stabilisce il principio secondo cui la disciplina dei contratti collettivi decentrati continua a trovare applicazione sino alla stipula del successivo CCDI;

Preso atto delle modifiche ed integrazioni introdotte a tale CCDI dai successivi accordi annuali sottoscritti in data 22/04/2008, 19/03/2009, 30/03/2010, 23/05/2011, 28/02/2012, 19/09/2012 e 16/12/2013;

Visto il D.Lgs. n. 165/2001 "*Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche*", ed in particolare gli artt. 2, comma 2, 5, 7 comma 5, 40 commi 1, 3-bis e 3-quinquies, 45 comma 3;

Visto il D.Lgs. n. 150/2009 "*Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni*" ed in particolare l'art. 31;

Visto il D.Lgs. n. 141/2011 "*Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni, a norma dell'articolo 2, comma 3, della legge 4 marzo 2009, n. 15*";

Visto il Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi del Comune di San Casciano in Val di Pesa (adeguato alla Riforma Brunetta – D.Lgs. n. 150/2009), adottato con deliberazione della Giunta Comunale n. 41 del 28/02/2010 e successive modifiche ed integrazioni;

Visti i CCNL comparto Regioni Autonomie Locali sottoscritti in data 31/03/1999, 1/04/1999, 14/09/2000, 22/01/2004, 9/05/2006, 11/04/2008 e 31/07/2009;

In relazione agli esiti della trattativa svolta nell'anno 2014, al termine della presente riunione le parti convengono sottoscrivendo l'allegato accordo:

1) di contrattare l'utilizzazione delle risorse relative all'anno 2014;
2) di modificare i criteri per l'utilizzo del telelavoro ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. 8/03/1999 n. 70, del CCNQ 23/03/2000 e dell'art. 1 del CCNL Regioni ed Autonomie Locali 14/09/2000, già approvati con l'accordo decentrato sottoscritto in data 16/12/2013.

ACCORDO DECENTRATO ANNO 2014: DESTINAZIONE RISORSE ED APPROVAZIONE NUOVI CRITERI E DISCIPLINA PER L'UTILIZZO DEL TELELAVORO NEL COMUNE DI SAN CASCIANO IN VAL DI PESA

Art. 1 – Ambito di applicazione

1. Il presente contratto decentrato integrativo si applica a tutto il personale in servizio a tempo indeterminato presso il Comune di San Casciano in Val di Pesa; i criteri per l'utilizzo del telelavoro, di cui all'allegato B al presente accordo decentrato, si applicano al personale ivi individuato.

Art. 2 – Durata e decorrenza

1. Il presente contratto decentrato ha validità fino alla sottoscrizione di nuovo CCDI o fino alla sottoscrizione di nuovo CCNL che detti disposizioni incompatibili; ha validità di accordo annuale per l'anno 2014 relativamente alle modalità di utilizzo delle risorse.

Art. 3 – Fondo risorse decentrate – Presa atto costituzione

1. Il Fondo per le risorse decentrate per l'anno 2014, come allegato sotto la lettera A, è stato costituito con deliberazione G.C. n. 238 del 29/09/2014 di cui la parte sindacale prende atto. Tale Fondo ammonta complessivamente ad Euro 353.891,65.= e risulta così suddiviso:

a) risorse stabili per Euro 262.267,87.=;
b) risorse variabili per Euro 91.623,78.=.

Art. 4 – Criteri per l'utilizzo del telelavoro nel Comune di San Casciano in Val di Pesa

1. Le parti concordano di approvare la disciplina ed i criteri per l'utilizzo del telelavoro nel Comune di San Casciano, allegata sotto la lettera B al presente accordo, in sostituzione di quella già approvata con l'accordo decentrato sottoscritto in data 16/12/2013

Art. 5 – Fondo risorse decentrate – Destinazione

Le parti concordano sulla seguente destinazione del Fondo anno 2014:

FONDO RISORSE DECENTRATE ESERCIZIO 2014			
DESTINAZIONE			
TOTALE RISORSE DECENTRATE ANNO 2013	2014 Euro RISORSE FISSE	2014 Euro RISORSE ANNUALI	
TOTALE FONDO RISORSE DECENTRATE	**262.267,87**	**91.623,78**	**353.891,65**
di cui sul trattamento fondamentale:			
Per LED e progressioni economiche già assegnati	116.549,84		
Per indennità di comparto	56.837,12		
Per primo inq.in cat.C vigili art.7c.7 CCNL 31/3/99 1 ps	73,85		
Destinazione al trattamento fondamentale	**173.460,81**		
Destinazione al trattamento accessorio	**88.807,06**	**91.623,78**	**180.430,84**
di cui:			
per indennità di turno	8.100,00		
per indennità di rischio	15.200,00		
per indennità di disagio	900,00		
per indennità di reperibilità	14.000,00		
per indennità maneggio valori	680,00		
per indennità art. 17, comma 2, lett. i CCNL 1/04/99 (spec.respons.)	2.670,48		
per indennità art. 17, comma 2, lett. F CCNL 1/04/99 (resp. ufficio)	30.566,64		
per incentivo messi notificatori art. 54 CCNL 14/09/2000		1.160,00	
per progetto Potenziamento servizi sicurezza urbana notturna		3.680,00	
per progetto biennale Scuolabus		4.500,00	
per progetto biennale Cerimonie in Gonfalone		600,00	
per progetto triennale implementazione posizioni PASSWEB		1.350,00	
per progetto triennale implementazione raccolte atti deliberativi		2.800,00	
Totale	**72.117,12**	**14.090,00**	
Differenza		**77.533,78**	
Art. 18 l.109 - provvisorie		**15.000,00**	
condono edilizio - provvisorie			
0,5% progettazioni urbanistiche - provvisorie			
recuperi tributari		**3.250,00**	
art. 208, comma 4, lett. b, D.Lgs. n. 285/1992 (Codice della Strada) :			
indennità di turno personale Polizia Municipale		**19.500,00**	
indennità art. 17, comma 2, lett. f personale Polizia Municipale specifiche responsabilità attuazione Codice Strada		**4.800,00**	
per progetto funzionamento sportello QUI ENEL		**150,00**	
Risorse per performance/produttività	**16.689,94**	**34.833,78**	**51.523,72**

Le parti concordano che i compensi destinati con il presente accordo a premiare la performance al fine di incentivare il merito, la produttività ed il miglioramento dei servizi potranno essere corrisposti ai lavoratori interessati soltanto a conclusione del processo di valutazione, posto in essere in base al Sistema di Valutazione della performance adottato dall'Ente.

Le parti, fatte salve le disposizioni di legge vigenti in materia, concordano che per i risparmi che dovessero essere ottenuti nella gestione del fondo trova applicazione la disciplina dell'art. 17, comma 5, del CCNL 1/04/1999.

Allegato A

COMUNE SAN CASCIANO IN VAL DI PESA

	FONDO RISORSE DECENTRATE ESERCIZIO 2014 COSTITUZIONE			
		Anno 2014		
ART. 15 COMMA 1 CCNL 1/04/1999		Euro		
A)	Importi 1998 dei fondi:	Risorse fisse	Risorse annuali	
	b. indennità accessorie	ART.31 C.2	ART.31 C.3	
	c. posizioni lavoro e responsabilità	CCNL 02/03	CCNL 02/03	
	d. qualità prestazione individuale			
	e. produttività collettiva			
	comprensivi economie part-time art. 1 c. 59			
	legge 662/1996 nel 1998			
	importo ricalcolato nel 20% economie presunte es.di riferimento 1998			
	e quota parte lavoro straordinario personale incaricato			
	delle posizioni di lavoro e responsabilità in proporzione			
	ai dipendenti interessati (dati 1999)	122.314,36		
B)	risorse aggiuntive destinate nel 1998 a trattamento			
	accessorio	11.421,50		
C)	eventuali risparmi di gestione destinati nel 1998 a			
	trattamento accessorio qualora dal conto consuntivo			
	non risulti incremento delle spese di personale			
	esclusa l'applicazione del CCNL			
	Nessuna economia accertata			
D)	Somme derivanti dall'applicazione dell'art. 43 l. 449/97			
	(contratti di collaborazione e sponsorizzazione per			
	conto di terzi)			
E)	Economie sul part-time 2009 rispetto al 1998			
	Vedere lettera A) per quota stabile			non piu' applicabile l. 133/2008
F)	risparmi applicazione art. 2 c.3 d.lgs. 29/93			
	(compensi attribuiti per legge e riassorbiti da			
	successivo contratto)			
G)	risorse destinate nel 1998 al pagamento del L.E.D.			
	nella misura corrispondente alle percentuali previste			
	dal CCNL del 16/7/96	17.111,62		
H)	risorse destinate alla corresponsione dell'indennità			
	di coordinamento			
I)	applicabile solo per le Regioni			
J)	quota pari allo 0,52% del monte salari 1997 esclusa			
	la dirigenza	10.808,30		
K)	Risorse destinate da specifiche disposizioni di legge			
	alla incentivazione di prestazioni o risultati			
	(con specifica destinazione)			
	Art. 18 l.109		15.000,00	
	condono edilizio - provvisorie			
	0,5% progettazioni urbanistiche - provvisorie			
	recuperi tributari - provvisorie		3.250,00	
	art. 208, comma 4, lett. b, D.Lgs. n. 285/1992 (Codice della Strada) - quota dei proventi destinata al finanziamento accessorio personale Polizia Municipale per potenziamento attività di controllo ed accertamento delle violazioni al Codice		24.300,00	
	Funzionamento Sportello QUI ENEL		150,00	
L)	Trattamento accessorio personale trasferito per			
	decentramento o delega funzioni			
A RETTIFICA	**Deduzione risorse personale ATA trasferito allo Stato art. 8 L. 124/1999**	-10.593,67		
M)	eventuali risparmi sul lavoro straordinario (a consuntivo)		12.580,49	
N)	Solo per le Camere di Commercio			
A RETTIFICA	**Deduzione risorse titolari P.O. nomine 1999, 2004 e 2005**	-13.990,79		
ART. 15 COMMA 2				
	Integrazione 1,2%monte salari 1997 esclusa la quota		24.942,24	
	relativa alla dirigenza (disponibili previo accertamento dei servizi di controllo interno o del nucleo di valutazione)			
TOTALE		**137.071,32**	**80.222,73**	

ART. 15 COMMA 5				
	Integrazione per attivazione nuovi servizi o processi di			
	riorganizzazione finalizzati all'accrescimento degli			
	esistenti:			
	*** per ampliamento dotazione organica	6.415,55		
ART. 14 COMMA 4 CCNL 1/04/1999				
	risparmi per riduzione 3% fondo lavoro str. 1998	960,44		
ART. 54 CCNL 14/09/2000				
	Quota parte rimborso spese per ogni notifica effettuata da destinare a produttività messi notificatori (importo presunto da verificare a consuntivo)		1.160,00	
ART. 4 CCNL 5/10/2001				
	Art. 4 comma 1: Integrazione di un importo pari al			
	1,1% del monte salari 1999 (impegni definitivi per oneri			
	diretti - trattamento fondamentale e accessorio - esclusa la			
	quota relativa alla dirigenza ed esclusi gli oneri riflessi)			
	L. 4.703.358.408*1,1% = 51736942 = Euro 26719,90	26.719,90		
	Art. 4 comma 2: Integrazione dell'importo annuo della			
	retribuzione individuale di anzianità e degli assegni ad			
	personam in godimento da parte del personale comunque			
	cessato dal servizio a far data 1 gennaio 2000	734,80		Tinacci M., Toccafondi S.
	cess.2001	3.114,15		Gianni G., Quintini I.
	cess. 2002	4.464,85		Tognoloni F., Torcini M., Checcucci M., Piazzini P.
	cess.2003	1.185,47		Forni M., Conti R.
	cess.2004	1.008,80		Innocenti F., Lapini L.
	cess.2005	1.715,35		Bigazzi F., Prosperi A.M.
	cess. 2006	3.244,80		Franchi L., Marchi S., Dainelli F., Bini I.
	cess. 2007	1.485,51		Falciani A., Barbetti G.
	cess. 2008	3.420,95		Fanfani P., Leporatti P. , Cancila G.
	cess. 2009	5.339,36		Zanobini R., Del Mastio G., Degl'Innocenti F., Ponticelli F.,Palagi G.
	cess. 2010	1.829,49		Roselli P., Filipponi P.
	cess. 2011	87,23		Dainelli M.
	cess. 2012	4.020,77		Lotti E., Vitali M., Bagnolesi C., Bordone P., Guarducci C.
	cess. 2014 (quota parte dalla cessazione)	797,13		Turrini M.
		203.615,87	**81.382,73**	
ART. 32 COMMA 1 CCNL 22/01/2004				
	0,62% del monte salari 2001 (impegni definitivi per oneri			
	diretti - trattamento fondamentale e accessorio - esclusa la			
	quota relativa alla dirigenza ed esclusi gli oneri riflessi)			
	€ 2493878,15*0,62%	15.462,04		
ART. 32 COMMA 2 CCNL 22/01/2004				
	Applicabile da enti la cui spesa di personale			
	risulti inferiore al 39% delle entrate correnti			
	0,50% del monte salari 2001 (impegni definitivi per oneri			
	diretti - trattamento fondamentale e accessorio - esclusa la			
	quota relativa alla dirigenza ed esclusi gli oneri riflessi)			
	€ 2.493.878,15*0,50%	12.469,39		
ART. 4 COMMA 1 - CCNL 09/05/2006				
	Applicabile da enti la cui spesa di personale			
	risulti inferiore al 39% delle entrate correnti 2005			
	0,50% del monte salari 2003 (conto annuale 2003, tabelle 12/13/14,			
	CIRCOLARE MEF 5 DEL 3/2/2004 - esclusa la			
	quota relativa alla dirigenza ed esclusi gli oneri riflessi)			
	€ 2.729.960*0,50%	13.649,80		
ART.8 COMMA 2 - CCNL 2006/2009 sottoscritto 11/04/2008				
	Applicabile da enti che certifichino il rispetto dell'art. 1, comma 557,			calcolo spesa personale in base a Corte dei Conti,
	L. 296/2006 e la cui spesa di personale			sezione Autonomie deliberazione n. 16/2009 e n. 9/2010
	risulti inferiore al 39% delle entrate correnti 2007			
	0,60% del monte salari 2005 (conto annuale 2005, tabelle 12/13/14,			
	CIRCOLARE MEF 5 DEL 3/2/2004 - esclusa la			
	quota relativa alla dirigenza ed esclusi gli oneri riflessi)			
	€ 2.845.128*0,60%	17.070,77		
ART.17 COMMA 5 CCNL 1/04/1999 SOMME NON UTILIZZATE FONDO ANNO 2013				
	Economie sul Fondo anno 2013		10.241,05	
	TOTALE	**262.267,87**	**91.623,78**	
	TOTALE RISORSE FISSE E RISORSE ANNUALI 2013	**262.267,87**	**91.623,78**	**353.891,65**

Allegato B

CRITERI E DISCIPLINA PER L'UTILIZZO DEL TELELAVORO NEL COMUNE DI SAN CASCIANO IN VAL DI PESA

Art. 1 – Ambito di applicazione

1. Il presente accordo decentrato si applica a tutto il personale in servizio sia a tempo indeterminato che a tempo determinato e con titolarità di rapporto di lavoro ai sensi dell'art. 110, commi 1 e 2, del D.Lgs. n. 267/2000, del Comune di San Casciano in Val di Pesa.

Art. 2 – Finalità

1. Il Comune di San Casciano in Val di Pesa istituisce, in seguito alla sperimentazione attuata nel corso dell'anno 2014, il telelavoro come modalità alternativa della prestazione lavorativa del personale dipendente allo scopo di migliorare l'organizzazione del lavoro, di realizzare economie di gestione attraverso l'impiego flessibile delle risorse umane, di sperimentare nuove modalità e procedure informatiche per la gestione delle attività e dei procedimenti amministrativi, nonché di tutelare particolari situazioni personali e familiari nelle quali il lavoratore può trarre benefici sul piano personale e sociale dalla possibilità di scegliere una diversa modalità della prestazione lavorativa.

Art. 3 – Definizioni

1. Nel presente accordo si intende:

a) per "prestazione di telelavoro" la prestazione di lavoro eseguita dal dipendente del Comune di San Casciano in Val di Pesa presso il proprio domicilio o in altro luogo ritenuto idoneo, collocato al di fuori della sede di lavoro, dove la prestazione sia tecnicamente possibile, con il prevalente supporto di tecnologie dell'informazione e della comunicazione (ICT) che rendano possibile il collegamento con l'Amministrazione comunale in condizioni di sicurezza;

b) per "incarico di telelavoro" il contratto concluso tra il lavoratore interessato e l'Amministrazione comunale, che, nell'ambito di un progetto specifico di telelavoro, stabilisce la durata, il contenuto nonché le altre clausole necessarie al corretto adempimento della prestazione di telelavoro;

c) per "sede di lavoro" quella dell'ufficio cui il dipendente è assegnato.

Art. 4 – Progetti di telelavoro

1. Nell'ambito degli ordinari documenti annuali di pianificazione dell'Amministrazione possono essere individuati obiettivi raggiungibili mediante il ricorso a forme di telelavoro e destinate apposite risorse per il loro svolgimento.

2. Il progetto specifico di telelavoro, che costituisce esplicitazione dell'obiettivo fissato nei documenti di programmazione, è definito dal Responsabile del Servizio nel cui ambito si intendono avviare forme di telelavoro, d'intesa con il Responsabile del CED, ed approvato dal Segretario Generale.

3. Il progetto deve indicare: le attività da svolgere e gli obiettivi da realizzare, il numero di lavoratori e le tipologie professionali di cui si prevede il coinvolgimento, i tempi e le modalità di realizzazione, i criteri di verifica finale, le tecnologie che si prevede di utilizzare, l'indicazione dei costi e dei benefici, sia diretti che indiretti, che si prevede di realizzare con l'attuazione del progetto, i rientri periodici del lavoratore nella sede di lavoro, i costi forfettari da rimborsare al lavoratore.

4. Ai sensi dell'art. 3 CCNQ 23/03/2000 i progetti specifici di telelavoro saranno inviati alla parte sindacale per informazione prima della loro approvazione.

Art. 5 – Criteri di assegnazione ai progetti di telelavoro

1. Il Responsabile del Servizio nel cui ambito è attivato il progetto di telelavoro procede a assegnare allo stesso dei lavoratori che si siano dichiarati disponibili, alle condizioni previste dal progetto, tra coloro che già svolgano le relative mansioni o abbiano esperienza lavorativa in mansioni analoghe a quelle richieste, tale da consentire di operare in autonomia nelle attività di competenza.

2. In caso di richieste superiori al numero delle posizioni l'amministrazione utilizzerà i seguenti criteri di scelta previsti dal CCNQ 23/03/2000 art. 3:

a) situazioni di disabilità psico-fisiche tali da rendere disagevole il raggiungimento del luogo di lavoro;
b) esigenze di cura di figli minori di 8 anni;
c) esigenze di cura nei confronti di familiari o conviventi, debitamente certificate;
d) maggiore tempo di percorrenza dall'abitazione del dipendente alla sede, inteso in termini di maggiore distanza.

3. L'assegnazione a progetti di telelavoro deve consentire al lavoratore pari opportunità, quanto a possibilità di carriera, di partecipazione a iniziative formative e di socializzazione rispetto ai lavoratori che operano in sede.

Art. 6 – Rapporto di lavoro

1. L'assegnazione ad un progetto di telelavoro non cambia la natura giuridica del rapporto di lavoro in atto; tale assegnazione è revocabile a richiesta del lavoratore, quando sia trascorso il periodo di tempo indicato nel progetto e nel rispetto di ulteriori condizioni eventualmente previste nello stesso progetto o d'ufficio da parte dell'Amministrazione comunale. In tale ultimo caso, la riassegnazione alla sede di lavoro originaria deve avvenire con modalità e in tempi compatibili con le esigenze del lavoratore secondo le previsioni del CCNQ 23/03/2000.

2. L'assegnazione ad un progetto specifico di telelavoro deve comunque risultare da atto scritto "incarico di telelavoro", con il quale il lavoratore sottoscrive volontariamente un atto di modifica del proprio contratto individuale di lavoro, in relazione alle nuove condizioni di svolgimento della prestazione, secondo le clausole derivanti dal contratto collettivo nazionale ed integrativo e dal progetto di telelavoro cui è assegnato.

3. Il trattamento retributivo, tabellare ed accessorio, è quello previsto dalla contrattazione nazionale e decentrata che si applica ai lavoratori del comparto. Rimane altresì invariato il regime giuridico relativo a ferie, malattie, permessi ed aspettative nonché ad ogni altro istituto contrattuale.

4. In ogni caso non si applica l'istituto della missione per gli spostamenti tra la sede di lavoro ed il luogo di prestazione di telelavoro ovvero tra luoghi diversi di prestazione di telelavoro.

5. Al lavoratore è garantito l'esercizio dei diritti sindacali.

Art. 7 – Modalità di svolgimento della prestazione

1. Fatta salva la disciplina dei rientri nella sede di lavoro con la periodicità stabilita dal progetto in conformità alle previsioni minime di cui all'art. 1, comma 4, del CCNL 14/09/2000 nonché la necessità di assicurare una reperibilità giornaliera per due periodi di un'ora ciascuno, anche non continuativi, nell'ambito dell'orario ordinario di servizio per contatti e comunicazioni dell'Amministrazione, il lavoratore è libero di auto-organizzare l'attività di telelavoro nell'arco della

giornata nel rispetto del normale orario di lavoro (tempo pieno o part-time) del proprio contratto individuale di lavoro.

2. Il lavoratore è tenuto a compilare sotto la sua responsabilità un report di attività giornaliera di lavoro in cui siano evidenziati i periodi di prestazione dell'attività lavorativa (avvio, interruzioni e cessazione giornaliera) da sottoporre al Responsabile di Servizio titolare del progetto.

3. In ogni caso non sono previste prestazioni straordinarie, notturne e festive, se non su espressa richiesta e relativa autorizzazione del Responsabile di Servizio titolare del progetto di telelavoro.

4. Eventuali brevi periodi di interruzione del circuito telematico o fermi macchina dovuti a guasti non imputabili al lavoratore saranno considerati utili ai fini del completamento dell'orario di lavoro. In caso di fermi prolungati per cause strutturali, è facoltà dell'Amministrazione, sentite le rappresentanze sindacali, richiedere il temporaneo rientro del lavoratore presso la sede di lavoro.

Art. 8 – Postazione di telelavoro

1. Le spese per l'installazione e la manutenzione della postazione di telelavoro, che può essere utilizzata esclusivamente per le attività attinenti al rapporto di lavoro, sono a carico dell'Amministrazione; sono, del pari, a carico dell'amministrazione le spese relative al mantenimento dei livelli di sicurezza.

2. Le attrezzature informatiche, comunicative e strumentali, necessarie per lo svolgimento del telelavoro, vengono concesse in comodato gratuito al lavoratore per la durata del progetto.

3. Il lavoratore, nel caso di telelavoro domiciliare, è tenuto a consentire, con modalità concordate, l'accesso alle attrezzature di cui ha l'uso da parte degli addetti alla manutenzione, nonché del responsabile del Servizio di prevenzione e protezione , per verificare la corretta applicazione delle disposizioni in materia di sicurezza, relativamente alla postazione di telelavoro e alle attrezzature tecniche ad essa collegate. Il lavoratore deve strettamente attenersi alle norme di sicurezza vigenti ed alle istruzioni impartite.

4. Nel caso di telelavoro a domicilio, il progetto dovrà prevedere la corresponsione al lavoratore di una somma forfettaria a titolo di rimborso delle spese connesse ai consumi energetici e telefonici.

5. L'Amministrazione, nell'ambito delle risorse destinate al finanziamento del telelavoro, stipula polizze assicurative per la copertura dei seguenti rischi:

   - danni alle attrezzature telematiche in dotazione del lavoratore, con esclusione di quelli derivanti da dolo o colpa grave;
   - danni a cose o persone, compresi i familiari del lavoratore, derivanti dall'uso delle stesse attrezzature.

6. L'Amministrazione provvede altresì all'adeguamento della copertura assicurativa INAIL.

Art. 9 – Misure di prevenzione e protezione

1. L'Amministrazione deve garantire che la prestazione di telelavoro si svolga in piena conformità con le normative vigenti in materia di ambiente, sicurezza e salute dei lavoratori.

2. La verifica delle condizioni di lavoro e dell'idoneità dell'ambiente di lavoro avviene all'inizio dell'attività e periodicamente ogni sei mesi, concordando preventivamente con l'interessato i tempi e le modalità della stessa in caso di accesso presso il domicilio.

3. Il telelavoratore si impegna ad usare correttamente le attrezzature ed a non modificarle né destinarle ad altro uso. In particolare non può essere consentito ad altri l'utilizzo della postazione di telelavoro.

Art. 10 – Formazione professionale

1. L'Amministrazione garantisce ai telelavoratori le stesse opportunità formative e di aggiornamento previste per tutti i dipendenti che svolgono mansioni analoghe, anche al fine dello sviluppo della loro professionalità.

Art. 11 – Verifica applicazione criteri

1. Le parti concordano di verificare periodicamente l'applicazione dei presenti criteri a seguito dell'effettivo avvio dei progetti di telelavoro.